



**COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA**  
**LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO**

**PROT.P.G. N 33 DEL 07/04/2021**

**ORDINANZA SINDACALE N° 06 del 07/04/2021**

OGGETTO: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus covid-19. Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nel territorio comunale – Disposizioni per le attività commerciali di alimentari.

**IL SINDACO**

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;
- la direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
- il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il D.P.C.M. dell' 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il D.P.C.M. del 11.03.2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento di contagio sull'intero territorio nazionale che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M del 10 aprile 2020,ulteriori disposizioni attuative del Decreto – legge del 25 marzo 2020,n.19, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull' intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», per effetto del quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID), nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

- il DPCM 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

- il DPCM 3 dicembre 2020: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»»; Comune di Alessandria della Rocca (Libero Consorzio Comunale di Agrigento);

- il DPCM 14 gennaio 2021: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;ù

-il DPCM 02 marzo 2021: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 22 maggio 2020, n. 35 recante <Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19> del decreto-legge 16 maggio 2020,n.33,convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante< Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19>, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante< Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell' emergenza epidemiologica da Covid-19->.

- Visto il nuovo D.L. n.30 del 13/03/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto ulteriori e più stringenti disposizioni per il contenimento del contagio da Virus 19, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, nonché l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

Vista l' Ordinanza contingibile e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 35 del 06 Aprile 2021”**Istituzione zona rossa nel comune di Alessandria della Rocca dal 08 al 22 Aprile 2021**” relative alle misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale;

-visto l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000.



## ORDINA

**A decorrere dal 08 al 22 Aprile:**

- **Che** gli esercizi commerciali a posto fisso e ambulanti locali di alimentari vari (supermercati, minimercati, attività di vendita di frutta e verdura, macellerie, pescivendoli, pasticcerie e panifici), **dovranno effettuare la vendita al pubblico nelle fasce orarie dalle ore 08.00 alle 14.00, è consentita solo la vendita a domicilio dalle ore 16.30 fino alle ore 20.00**, con l'obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti, sarà cura del titolare dell'attività commerciale evitare gli assembramenti, l'accesso all'interno dell'attività commerciale della clientela, dovrà essere consentito tenendo conto della capienza dell'esercizio, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro tra gli stessi e che i clienti e gli operatori, dovranno essere obbligatoriamente muniti di mascherine e guanti monouso;

**-il divieto ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni, di accedere nel territorio comunale;**

- **La chiusura** domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole, il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria della Rocca sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Si demanda al Servizio di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza. La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a: Prefetto, Forze dell'Ordine, ASP Distretto Sanitario di Bivona e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

**Alessandria della Rocca li, 07.04.2021**



**IL Sindaco**

Prof.ssa Giovanna Bubello  
*Giovanna Bubello*